

DIRITTO SOCIETARIO

Se il promittente acquirente di partecipazioni è inadempiente

di Fabio Landuzzi

La vicenda trattata della sentenza del **Tribunale di Milano n.15142/2014 del 18 dicembre 2014** offre alcuni interessanti spunti di riflessione con riguardo al caso in cui, nel corso di una **trattativa di vendita**, la parte **promittente acquirente** si renda **inadempiente**, ossia non proceda alla conclusione dell'operazione bensì si astenga invocando il sopravvenire di **condizioni negative del mercato** che rendono, dal suo punto di vista, non più conveniente l'operazione.

Nel caso di specie, da quanto è dato ricavare dalla lettura del testo della sentenza, i Giudici di Milano escludono che si rientrasse nell'ambito di una **“opzione di acquisto”**, bensì ritengono che sussistesse fra le parti **un contratto** rappresentativo di un programma di collaborazione economica, **impegnativo per i contraenti**, i quali assumevano reciprocamente una **promessa di vendita e di acquisto delle partecipazioni** societarie.

In questo contesto, all'esito delle negoziazioni, quindi, il **promittente acquirente avrebbe dovuto acquistare** le partecipazioni nella società compravenduta entro una scadenza definita. In sostanza, la parte promittente acquirente **si era obbligata all'acquisto**, impegno che però era rimasto inadempito.

La ragione di questo comportamento pare essere dovuta al fatto che, nel corso della negoziazione, la parte promittente acquirente aveva osservato **un calo del mercato** e quindi aveva ritenuto **non più conveniente** portare avanti l'affare.

Il Tribunale di Milano coglie quindi in questa fattispecie **un interesse leso**, quello alla **vendita delle azioni da parte del promittente venditore**; e se c'è un interesse leso, ad esso deve corrispondere **un risarcimento**.

Ebbene, secondo i Giudici milanesi, dato che **il diritto leso è quello alla vendita** da parte del promittente cedente, la logica vuole che **il risarcimento del danno** sia determinato in una misura idonea a porre le parti nella condizione in cui esse sarebbero state se il contratto di vendita delle azioni fosse stato attuato; viene al riguardo richiamata la giurisprudenza di **Cassazione, sentenza n.17688/2010**.

Di conseguenza, il risarcimento del danno al promittente venditore deve essere quantificato in modo da riconoscere al medesimo il **ristoro per la diminuzione di valore delle partecipazioni non trasferite** a causa dell'inadempimento del promittente acquirente; in altre parole, spetta al mancato venditore **il ristorno economico della diminuzione di valore delle azioni** rispetto al prezzo che egli avrebbe incassato con la vendita se il promittente acquirente fosse stato

adempiente ai propri obblighi, ovvero la **differenza fra il prezzo pattuito per la cessione ed il valore delle azioni al momento della domanda di risarcimento**.

Sotto il profilo strettamente tecnico della quantificazione del risarcimento, la sentenza avalla la scelta del CTU di utilizzare ai fini della valutazione delle azioni il **metodo dei multipli**, peraltro **supportato anche da altri criteri** applicati dal consulente stesso. Ciò anche se il metodo, per sua stessa natura, prende in considerazione i risultati di transazioni compiute in una data successiva a quella in cui avrebbe dovuto perfezionarsi la vendita se il promittente acquirente fosse stato adempiente.

In conclusione, dal caso trattato dalla sentenza qui in commento si può trarre l'indicazione di **prestare attenzione alle clausole dei contratti preliminari** ed anche delle manifestazioni di interesse all'acquisto di partecipazioni, onde evitare che possa intravvedersi l'espressione di un **reciproco obbligo** delle parti di compravendere le partecipazioni, con conseguente esposizione a **rischi risarcitorii** che possono essere anche assai significativi.